

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione, principi. Adesione.

- 1.1 E' corrente una Associazione denominata, "Nuovo Corso Giolitti".
- 1.2 L'Associazione, successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) – Sezione Associazioni di promozione sociale (APS) e per la durata della stessa, assumerà, automaticamente e senza soluzione di continuità, la denominazione
- "Associazione di Promozione Sociale Nuovo Corso Giolitti"

In breve

"APS Nuovo Corso Giolitti".

- 1.3 Non ci sono vincoli di rappresentazione grafica o interpunzione nell'utilizzo della denominazione.
- 1.4 L'Associazione si ispira e applica i principi e le norme del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n.117, recante il Codice del Terzo Settore (CTS).

Articolo 2 - Sede

- 2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cuneo, al seguente indirizzo: Corso Giolitti n. 25.
- 2.2 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare il trasferimento della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede in altro Comune costituisce invece modificazione dello statuto associativo ed è di competenza dell'Assemblea dei soci.

Articolo 3 - Scopo, finalità e attività dell'Associazione

- 3.1 L'Associazione intende porsi quale principale e autorevole centro di interessi tra gli associati e il Comune di Cuneo e la cittadinanza tutta, le autorità di Pubblica Sicurezza oltre a tutti gli ulteriori eventuali altri Enti pubblici e/o privati che possono contribuire alla sensibilizzazione e alla gestione delle problematiche di sicurezza e decoro urbano sorte negli ultimi anni nei pressi del Corso Giolitti.
- 3.2 L'Associazione, ferma la premessa di cui sopra, vanta uno spirito apartitico e apolitico e, conseguita l'iscrizione nel previsto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), persegue le seguenti finalità: contribuisce attivamente a tutelare, valorizzare e salvaguardare la sicurezza

urbana di Corso Giolitti a Cuneo, mediante lo sviluppo, la propaganda, la diffusione di informazioni utili alla collettività, la promozione di manifestazioni, iniziative economiche e/o sociali per abbellire e modernizzare il Corso, i suoi portici, le vie di comunicazione e le attività economiche e sociali in esso presenti e, conseguentemente, migliorare in generale la vivibilità del Corso Giolitti e delle aree circostanti e limitrofe e, in particolare, promuovere e organizzare attività ricreative, didattiche, culturali, turistiche e di promozione sociale aperte a tutti nonché sensibilizzare tutte le attività economiche ivi presenti, incluse quelle del settore dei servizi, al fine di cooperare attivamente con l'Associazione e i suoi associati, anche attraverso sponsor, per perseguire il presente scopo.

3.3 L'Associazione si propone inoltre di: *i)* promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione per migliorare la mobilità delle persone e di ogni tipo di veicolo; *ii)* collaborare con le istituzioni locali, regionali e nazionali per migliorare la segnaletica, la sicurezza del traffico locale, l'illuminazione, anche ai fini di potenziare la sicurezza urbana, attraverso l'installazione o l'adeguamento mirato di luci dentro e fuori i portici nonché di telecamere; *iii)* promuovere iniziative culturali e ricreative, preferibilmente di tipo permanente, per la valorizzazione di Corso Giolitti, promuovere azioni ed attività che sviluppino un maggiore senso civico nei cittadini e nei frequentatori dell'area urbana al fine di contrastare il graduale degrado ed incuria che, negli ultimi tempi, sta diventando ingravescente nella zona; *iv)* promuovere attività ed iniziative per dare al Corso Giolitti una rinnovata immagine di impatto sociale e cittadino adeguata ad un'arteria vitale della città, tenendo conto che il Corso è rimasto morfologicamente e funzionalmente immutato negli ultimi 50 anni.

3.4 In correlazione con i sopra delineati scopi associativi, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del CTS e in ossequio di tali previsioni:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata di

norma in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

3.5 In particolare a titolo esemplificativo, la realizzazione delle sopra indicate attività di interesse generale da parte dell'Associazione avviene attraverso le seguenti specifiche attività nel Corso e nelle aree limitrofe:

- promozione, anche d'intesa con il Comune di Cuneo, di mercati ambulanti rionali permanenti di vendita e degustazione delle specialità della Provincia di Cuneo, con particolare attenzione ai prodotti delle vallate;
- promozione e sviluppo della cultura dell'economia circolare al fine di valorizzare i prodotti del territorio e per ridurre l'impatto ambientale legato allo spostamento delle merci (prodotti alimentari e di consumo). In particolare si vuole pervenire ad un accordo con produttori delle valli cuneesi, e comunque della provincia di Cuneo, anche tramite le associazioni di categoria di artigianato, agricoltura, commercio e servizi, finalizzato a promuovere l'accesso ed il lancio nel mercato del piccolo produttore locale di beni e servizi;
- promozione e gestione di mercatini in occasione di ricorrenze o di eventi di significato per il territorio;
- realizzazione di corsi sulla corretta raccolta differenziata dei rifiuti;
- promozione di incontri e programmazioni di attività con tutte le Istituzioni pubbliche e private per lo sviluppo economico e sociale;
- promozione di interventi e studi nel settore economico, anche con il supporto delle associazioni di categoria dei vari settori produttivi e dei servizi, per incentivare il commercio e l'apertura di nuove attività economiche, richiedendo al Comune, Enti, Fondazioni e/o finanziatori nei settori sociali, incentivi economici di lunga durata ed un piano di rivalutazione a sostegno dell'area urbana di Corso Giolitti;
- promozione d'intesa con il Comune e altri eventuali sponsor per la creazione di piccole e diffuse aree di intrattenimento per bambini e anziani, attraverso l'installazione di piste e coperture ecosostenibili, per assicurarne la continua fruizione durante tutto l'arco dell'anno

e la conservazione, al fine di rendere quest'arteria di comunicazione di Cuneo un luogo di incontro e di intrattenimento civico;

- promozione di attività culturali e sportive, commerciali ed ogni manifestazione finalizzata alla riqualificazione del Corso e delle zone adiacenti;
- sottoscrizione di protocolli, convenzioni ed accordi con Enti terzi pubblici e privati, altre Associazioni Culturali o sportive, Aziende, Esercizi Commerciali e Sponsor;
- promozione della cultura e del senso civico, in collaborazione con le Forze dell'Ordine per combattere episodi di spaccio di sostanze stupefacenti che, all'atto della redazione del presente Statuto, sono una routine giornaliera lungo i marciapiedi e i portici del Corso, sulle panchine e presso le vie adiacenti;
- organizzazione di concorsi di idee e iniziative volti a stimolare Istituzioni pubbliche, Enti privati, Fondazioni, Enti finanziatori con finalità sociali, a convogliare risorse economiche, con fine sia sociali che di sponsorizzazione, per il miglioramento e l'abbellimento dei portici e dell'area adiacente ad essi, con conseguente realizzazione nel rispetto della normativa vigente;
- realizzazione di campagne volte alla sensibilizzazione della popolazione per le persone diversamente abili, affinché queste possano trovare nel Corso Giolitti un luogo adatto alla fruizione di servizi ed intrattenimenti;
- organizzazione di iniziative e idonee strutture, anche con il concorso delle scuole, per richiamare e intrattenere nell'area dei portici ed in quella esterna anche giovani studenti dei vicini licei;
- collaborare con altre associazioni ed Enti del terzo settore per un'azione congiunta finalizzata alla diffusione della cultura della legalità di tutti i cittadini, commercianti e attività del terzo settore insediati in Corso Giolitti ed aree limitrofe.

3.6 L'associazione, sempre nel rispetto della marginalità dell'attività, potrà allestire e gestire punti di ristoro, bar, sale di lettura, sale polifunzionali, biblioteche, teatri e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni culturali, ricreative e sportive anche in collaborazione con privati, altre associazioni ovvero comitati cittadini nonché con Enti Pubblici, eventualmente attraverso sponsorizzazioni, nel rispetto comunque della disciplina di cui al d.p.r. 4 aprile 2001, n. 235 e successive modificazioni.

3.7 L'Associazione intende coadiuvare con ogni mezzo consentito dalla Legge l'operato delle Forze dell'Ordine senza tuttavia sostituirsi ad esse. E' pertanto espressamente contrario allo scopo sociale la promozione e la realizzazione di ronde cittadine finalizzate al controllo e al mantenimento dell'ordine pubblico.

3.8 L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche sociali e delle prestazioni fornite dagli associati. Essa potrà peraltro assumere lavoratori dipendenti e/o collaboratori nonché avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento della struttura e/o qualificare e specializzare le attività.

3.9 L'Associazione è assolutamente estranea ad ogni questione politica, razziale e religiosa e non ha scopo di lucro, salvo l'interessamento a livello politico locale per quanto concerne il raggiungimento dello scopo sociale. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti utili, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

3.10 L'Associazione potrà svolgere l'attività di raccolta fondi, così come definita dall'art. 7 del CTS e dalle altre disposizioni di legge in materia e potrà concludere operazioni di natura immobiliare (inclusa la conduzione di beni immobili a titolo di comodato e locazione), mobiliare e finanziaria necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi e delle attività associative.

Articolo 4 - Degli associati, aderenti, volontari e persone estranee all'associazione

4.1 Per l'attuazione dei propri scopi e nell'esercizio delle proprie attività l'Associazione dovrà avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato, libera e gratuita, dei propri associati.

4.2 I Volontari sono le persone come tali definite dall'art. 17 CTS: come previsto dal relativo comma 6, non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli Organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni.

4.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4.4 L'attività dei Volontari è inderogabilmente regolata dall'art. 17 CTS e per essi trova piena applicazione l'art. 18 CTS.

4.5 L'Associazione potrà altresì assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione nel rispetto degli artt. 17 e 36 CTS.

4.6 L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto inderogabilmente disposto dall'art. 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei Volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

4.7 Ai prestatori di lavoro autonomo o dipendente o di ogni altra natura non potranno mai essere riconosciuti e/o comunque corrisposti compensi e retribuzioni superiori a quelli inderogabilmente fissati dall'art. 8, comma 3, lett. b), CTS.

Articolo 5 - Durata

5.1 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci con le modalità indicate al successivo art. 26.

Articolo 6 - Soci e modalità di ammissione

6.1 Il numero di soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge ovverosia, dal momento che, e fino a quando, sarà iscritta nel RUNTS tra le APS, a sette persone fisiche pari al numero minimo stabilito dall'art. 35 CTS.

6.2 Se il numero degli associati diviene inferiore a quello sopra indicato, esso dev'essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

6.3 Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione all'Associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

6.4 I soci si debbono impegnare a:

- Condividere e realizzare gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- Accettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- Prestare la propria opera, prevalentemente di volontariato e comunque nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 17 e 35 CTS, per sostenere l'attività dell'Associazione;

6.5 Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una buona condotta morale e civile e che personalmente siano portatori di interessi in tutto Corso Giovanni Giolitti ed aree limitrofe quali:

- residenza,
- domicilio (sia esso personale o professionale),
- esercizio di attività economica e/o professionale,
- titolarità di un diritto reale o di godimento (locazione, affitto e/o comodato);

nonché tutte le altre persone fisiche non rientranti nel precedente punto che condividano lo scopo e le finalità dell'Associazione.

6.6 Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo da presentare al Consiglio Direttivo.

6.7 La validità della qualifica di socio si intende validamente conseguita in subordine all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo e la seguente annotazione nel Libro degli Associati.

6.8 Il Consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato, al quale sono in ogni caso riconosciute le facoltà di cui all'art. 23, comma 3, CTS.

6.9 È fatto divieto:

- a) di limitare l'ammissione e/o la partecipazione degli associati alla vita dell'Associazione o all'assunzione di cariche negli Organi associativi con riferimento alle loro condizioni economiche;
- b) di introdurre e/o praticare, in ogni modo, discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e/o alla loro partecipazione alla vita dell'Associazione e/o all'assunzione di cariche negli Organi associativi;
- c) di collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione nell'Associazione alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;
- d) di introdurre e/o praticare qualsiasi altra limitazione/discriminazione nei confronti degli Associati che possa essere comunque in contrasto con l'art. 35 CTS.

6.10 La qualità di associato efficacemente conseguita all'atto di accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo è subordinata al versamento della quota associativa.

6.11 In caso di domanda di ammissione a socio presentata da persone minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

6.12 La qualità di associato non è trasmissibile e il Socio non può trasferire, a qualsiasi titolo, la quota associativa, che è dunque intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

7.1 Tutti i soci hanno il diritto di partecipare, al momento dell'ammissione, alle attività delle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. In caso di socio minorenne tale diritto verrà automaticamente acquisito alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

7.2 Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di gratuità così come previsto all'art. 15.

7.3 La qualifica di socio dà diritto di frequentare la Sede Sociale, di utilizzare tutte le attrezzature ovvero strutture dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative indette dal Consiglio Direttivo.

7.4 I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Decadenza dalla qualifica di associato

8.1 I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) morte;
- b) recesso;
- c) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- d) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- e) esclusione;
- f) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto;
- g) decadenza;

8.2 L'associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

8.3 La morosità è accertata dal Consiglio direttivo nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale come sopra specificato.

8.4 Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria utile. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà alla disamina degli addebiti in contraddittorio con lo stesso. Il provvedimento di radiazione rimane in sospeso sino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'Associato radiato non può più essere riammesso.

8.5 Gli associati che abbiano comunque cessato di far parte dell'Associazione non possono ripetere i contributi e la quota versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Allo stesso modo gli eredi e i successori dell'associato non hanno diritto di rimborso dei contributi e della quota versati dal defunto e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

8.6 L'associato che ha cessato di far parte della compagine associativa decade automaticamente dalla carica associativa eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Articolo 9 - Libri dell'Associazione

9.1 I Libri dell'Associazione sono:

- a) il Libro degli associati o aderenti;
- b) il Libro dei volontari;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e di eventuali altri Organi associativi.

9.2 I libri di cui alle lett. a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo; i libri di cui alla lett. d) sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

9.3 I Libri dell'Associazione sono tenuti presso la sede dell'Associazione ed è vietato a chiunque di asportarli anche temporaneamente dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.

9.4 I Libri dell'Associazione sono liberamente consultabili da ciascun associato previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni. L'accesso ai Libri potrà avvenire, presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione associativa, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'associato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per fini diversi da quelli per il quale è stato esercitato il controllo.



Articolo 10 - Organi sociali

10.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo; Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- c) L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti;

10.2 Le cariche associative sono gratuite e ai componenti degli Organi associativi, a eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, CTS che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese



effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e sempreché tali spese siano strettamente necessarie ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 11 - L'Assemblea dei soci

11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci ed è convocata in sessione ordinaria o straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

11.2 A norma dell'art. 25 del CTS, l'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi associativi;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 CTS;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati nel caso di cui al superiore articolo 8;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'individuazione delle attività diverse fatta dal Consiglio direttivo nel caso di cui al superiore articolo 3;
- h) approva gli eventuali regolamenti interni (incluso quello dei lavori assembleari), la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato, in ossequio e nel pieno rispetto dell'art. 17 CTS;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) quando convocata in seduta straordinaria delibera su approvazione e/o modificazione dello Statuto Sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

11.3 L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o anche altrove, purché in territorio italiano.

11.4 La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della richiesta e proponendo nella stessa l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può anche essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

11.5 Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o ancora da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

11.6 L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori, nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

11.7 Il Presidente dirige e regola le discussioni, stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni che, per l'elezione delle cariche sociali, devono avvenire a scrutinio segreto.

11.8 Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.

11.9 L'Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 12 - Diritti di partecipazione all'Assemblea ordinaria

12.1 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il pagamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

12.2 Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due altri associati.

Articolo 13 - Assemblea ordinaria

13.1 La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati con ogni mezzo scritto che permetta la relativa tracciabilità, avendo cura di privilegiare l'utilizzo della posta elettronica all'indirizzo fornito all'atto dell'adesione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.

13.2 L'Assemblea deve essere convocata a cura del Presidente, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

13.3 Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 14 - Validità Assembleare

14.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 A norma dell'art. 24, comma 3, del CTS, ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di due associati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 cod. civ., in quanto compatibili.

14.3 È consentito che la riunione dell'Assemblea si svolga mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione senza convocazione in un luogo fisico e che, pertanto, gli associati intervengano con tali mezzi (c.d. riunione integralmente virtuale), sempreché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli associati e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che l'avviso di convocazione indichi che l'Assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, indicando le modalità di collegamento invece che il luogo fisico di convocazione;
- b) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;
- e) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;

- f) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14.4 In questo caso, allorché, all'ora prevista per l'inizio della riunione, per obiettivi motivi tecnici, non fosse possibile il collegamento audio o video, la riunione dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nell'ipotesi in cui, durante lo svolgimento della riunione, per obiettivi motivi tecnici, venisse sospeso o interrotto il collegamento audio o video, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazione, potrà essere utilizzata quale prova della presenza degli associati e di chiunque altro abbia diritto a partecipare, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione audio o video della conferenza.

14.5 È altresì consentito il collegamento spontaneo degli associati con mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione autonomi (c.d. riunione parzialmente virtuale): in questa ipotesi, salvo sempre il caso di riunione totalitaria, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori, coloro che vogliono collegarsi autonomamente dovranno comunicare tale intenzione al Presidente con almeno un giorno di preavviso, indicando i mezzi e le modalità del collegamento stesso. Al Presidente deve essere in ogni caso possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota in Assemblea. In questo caso, allorché, per qualsiasi motivo tecnico, non fosse possibile il collegamento audio o video e/o tale collegamento venisse sospeso e/o interrotto prima dell'espressione del suo diritto di voto, l'associato che ha comunicato la propria partecipazione e/o che sia intervenuto spontaneamente con mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione autonomi senza avere ancora votato si intenderà come associato non intervenuto o come associato intervenuto ma allontanatosi dalla riunione prima della votazione e non potrà considerarsi ai fini del calcolo dei quorum assembleari.

14.6 Chi esprime il voto mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione si considera intervenuto in Assemblea.

14.7 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.8 Trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 15 - Assemblea straordinaria

15.1 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 11. Essa deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo

16.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea dei soci. Nel suo ambito vengono eletti il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere.

16.2 Il Consiglio Direttivo è eletto per la durata di due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

16.3 Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

16.4 Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

16.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

16.6 Le deliberazioni del consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto dal verbalizzante e da chi ha presieduto la riunione. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità più idonee atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 17 - Dimissioni

17.1 In caso di dimissioni, decesso o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli con colui o coloro che nell'ultima elezione assembleare segue/seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica dall'atto della loro nomina. Se viene a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà di quelli originariamente eletti, il Consiglio direttivo non potrà procedere ad alcuna sostituzione e il Presidente deve convocare senza indugio l'Assemblea per nuove elezioni.

17.2 Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

17.3 Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere immediatamente convocata l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

17.4 I membri del Consiglio Direttivo decadono:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive;
- c) per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, quando siano intervenuti gravi motivi ovvero quando venga a cessare la qualifica di associato come disciplinato al precedente art. 8.

17.5 La revoca viene deliberata dall'Assemblea ordinaria, sentito il Presidente.

Articolo 18 - Convocazione del consiglio direttivo

18.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Articolo 19 - Compiti del Consiglio Direttivo

19.1 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare la data dell'Assemblea ordinaria degli associati da indire almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 11;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi alle attività sociali;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci;
- g) stipulare, se a ciò delegato dall'Assemblea straordinaria, atti e contratti relativi a diritti immobiliari;
- h) stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di immobili, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie,

formare commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle eventuali strutture dell'Associazione e, comunque sono demandati al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quanto previsto al successivo punto;

- i) il Consiglio Direttivo deve avere l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per contrarre mutui, accendere finanziamenti bancari, stipulare contratti di leasing, richiedere concessioni di fidi o scoperti di conto corrente nonché ogni altro impegno finanziario a carico della associazione quando l'importo richiesto superi l'ammontare di Euro 5.000,00;

Articolo 20 - Il Presidente

20.1 Il Presidente dell'Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo la rappresenta a tutti gli effetti di legge con potere di firma, nei limiti di autonomia così come indicati ai punti precedenti. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le deliberazioni, firma il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci; dichiara aperte e presiede le assemblee dei soci. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice-presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in sua assenza o temporaneo impedimento, dal consigliere più anziano.

Articolo 21 - Il Vice-Presidente

21.1 Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato dal Presidente.

Articolo 22 - Il Segretario

22.1 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo la funzione di verbalizzazione sarà svolta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza intervenuti nelle adunanze degli Organi associativi di volta in volta interessati.

22.2 Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività amministrative che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

22.3 È possibile rivestire contemporaneamente la carica di Segretario e Tesoriere.

Articolo 23 - Il Tesoriere

23.1 Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio direttivo: in particolare, provvede alla

rismissione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio direttivo e, a tal fine, ha il potere di operare con banche e uffici postali e ha la facoltà di operare sui conti correnti e depositi dell'Associazione, di firmare assegni di trattenuta, disporre bonifici, effettuare prelievi, incassare assegni e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi associativi.

23.2 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili, che dovranno essere a sua cura aggiornati. Predisporre quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio direttivo ai fini della formale presentazione, per l'approvazione, in Assemblea dei Soci.

Articolo 24 - L'organo di controllo e il revisore legale dei conti

24.1 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

24.2 L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'art. 30, comma 7, CTS e suoi membri possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, agli atti di ispezione e controllo di cui all'art. 30, comma 8, CTS.

24.3 L'Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, CTS, la Revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

24.4 L'Organo di controllo può essere anche monocratico. In caso di organo collegiale la riunione può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione ed è consentito l'intervento e la partecipazione a essa a mezzo di collegamento audio e/o video, sempreché siano rispettate le modalità e le condizioni previste dal precedente articolo 14.

24.5 La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge e, in particolare, nei casi di cui all'art. 30 CTS: il presente è un rinvio "dinamico", "formale" e "non recettizio", con l'intesa che i casi di nomina obbligatori sono tutti e soltanto i casi previsti dalle fonti normative tempo per tempo vigenti.

24.6 Il Revisore legale dei conti. La nomina del Revisore legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti dalla legge e, in particolare, nei casi di cui all'art. 31 CTS: anche questo è un rinvio

“dinamico”, “formale” e “non recettizio”, con l’intesa che i casi di nomina obbligatori sono tutti e soltanto i casi previsti dalle fonti normative tempo per tempo vigenti.

Articolo 25 - Il rendiconto

25.1 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

25.2 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico/finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

25.3 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno, il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo per l’esercizio in corso da sottoporre all’Assemblea, che delibera sull’approvazione con le maggioranze previste per l’Assemblea ordinaria.

25.4 Gli schemi obbligatori di bilancio sono:

- i) Stato Patrimoniale
- ii) Rendiconto gestionale;
- iii) Relazione di missione;

25.5 Il bilancio dev’essere depositato al RUNTS ai sensi dell’art. 13, comma 7 CTS. Si applica inoltre l’art. 14 CTS.

Articolo 26 - Anno sociale

26.1 L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. La prima annualità, in deroga al periodo che precede in quanto costituita da due mesi solari, eccederà la durata ordinaria per terminare direttamente al 31 dicembre 2024.

Articolo 27 - Patrimonio

27.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all’Associazione, nonché da tutti i diritti e dalle altre risorse economiche di seguito indicate e dalle entrate e rendite comunque conseguite.

27.2 L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo,
- b) eredità, legati, lasciti e donazioni;
- c) Erogazioni gratuite, solidaristiche o liberali degli associati e dei terzi;

- d) Contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali in genere, istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, strutture private di ogni genere e forma, fondazioni pubbliche e private;
- e) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, artigianale, agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 CTS e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi o attività di raccolta fondi;
- i) Altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

27.3 Il patrimonio è costituito dalle disponibilità finanziarie liquide, mobiliari e dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione ed è utilizzato per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

27.4 È tassativamente vietata la distribuzione di utili, anche indiretta, per tale intendendosi pure e inderogabilmente quella di cui all'art. 8, comma 3, CTS e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli associati non possono pertanto in nessun tempo e modo chiedere e/o conseguire la divisione delle risorse comuni.

27.5 I fondi dell'Associazione sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o, nei casi di cui al precedente articolo 25, del Tesoriere.

27.6 Le entrate derivanti dalla raccolta del 5x1000 (cinque per mille) verranno rendicontate attraverso i portali di accesso pubblico quali il sito internet dell'Associazione, social network o strumenti di pubblicità simili nel rispetto della normativa e delle linee guida ministeriali vigenti.

Articolo 28 - Clausola compromissoria

28.1 Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Cuneo che deciderà mediante arbitrato rituale.



Articolo 29 - Scioglimento

29.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci aventi diritto di voto con esclusione delle deleghe.

29.2 Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci ed avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

29.3 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione del Terzo settore, individuata con deliberazione dell'Assemblea, che per legge, statuto o regolamento abbia fini analoghi a quelli dell'Associazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nel pieno e più scrupoloso rispetto di quanto disposto dall'art. 9 del CTS.

Articolo 30 - Disposizioni finali

30.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto l'Associazione è disciplinata dalle norme del d. lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, da quelle del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

Si da atto che l'articolo 82 del CTS al comma 3 (così come modificato dall'articolo 26 del d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105), dispone che "..... Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative...."

Cuneo, 23 maggio 2024

Il Presidente

Flavia Pellegrino

